

SET INFORMATIVO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE BIKEPLATINUM PER E-BIKE O BICICLETTE

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della Conclusione del contratto.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Luglio 2024

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre Biciclette ed E-bike contro il rischio di Furto Totale. E' prevista la garanzia aggiuntiva Danni alle parti elettriche limitatamente alle E-bike.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto Totale:** perdita del possesso della Bicicletta/E-bike a seguito di:
 - Furto Totale di Bicicletta/E-bike custodita all'interno dell'abitazione o del box privato dell'assicurato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto con scasso, violando le misure di protezione e chiusura operanti ed efficaci dell'abitazione o del box privato. In caso di furto di E-bike, la batteria e il computer di bordo, se rimovibili, devono essere in possesso dell'assicurato;
 - Furto Totale di Bicicletta/E-bike custodita all'interno di un veicolo a motore, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto con scasso, violando le misure di protezione e chiusura, operanti ed efficaci, del veicolo motore, e che le chiavi del veicolo siano in possesso del relativo proprietario o conducente. In caso di furto di E-bike, la batteria e il computer di bordo, se rimovibili, devono essere in possesso dell'assicurato;
 - Furto in luogo aperto al pubblico a condizione che la Bicicletta/E-bike sia agganciata ad un oggetto fisso e non amovibile o alle apposite rastrelliere attraverso un lucchetto omologato aventi le caratteristiche tecniche indicate nel contratto di Assicurazione. In caso di furto di E-bike, la batteria e il computer di bordo, se rimovibili, devono essere in possesso dell'assicurato.

La garanzia prevede due sistemi di indennizzo:

- Bicicletta/E-bike di età inferiore o uguale a 3 anni: l'indennizzo è prestato unicamente mediante sostituzione della Bicicletta/E-bike rubata con una Bicicletta/E-bike nuova della medesima tipologia, marca e modello o, ove non disponibile, di marca e modello equivalenti, dedotto lo scoperto applicabile per Sinistro;
- Bicicletta/E-bike di età superiore a 3 anni: l'indennizzo è prestato unicamente in denaro, corrispondendo un importo pari al Valore commerciale del mezzo rubato alla data del sinistro a cui verrà dedotto lo scoperto applicabile per Sinistro.

Garanzia aggiuntiva opzionale:

Danni alle parti elettriche: garanzia valida unicamente per E-bike

La garanzia aggiuntiva è opzionale a scelta del contraente ed è operante solo se espressamente indicate in Polizza e se il relativo premio è stato pagato.

La garanzia aggiuntiva è prestata alle condizioni e modalità indicate nelle condizioni di assicurazione, al netto delle franchigie/scoperti previsti che sono applicati per sinistro/evento.



Che cosa non è assicurato?

- Biciclette ed E-bike che non possono essere assicurate:
 - ✗ Mezzi diversi da Biciclette/E-bike a due ruote (es. risciò, tandem e monopattini, veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione RCA, ecc.)
 - ✗ Biciclette/E-bike il cui Valore a nuovo sia superiore a 7.500,00€
 - ✗ Biciclette/E-bike utilizzate per uso professionale, per noleggio, bike-sharing
 - ✗ Biciclette/E-bike concesse in leasing
 - ✗ E-bike con motore avente potenza superiore a 250 W
 - ✗ E-bike con alimentazione continuativa anche oltre i 25 Km/h
 - ✗ Biciclette/E-bike di Età superiore ai 6 anni
- Rischi esclusi:
 - ✗ Furto Parziale e Rapina
 - ✗ Tentativo di Furto (Totale e Parziale) e Tentativo di Rapina
 - ✗ Danni causati ai locali o al veicolo dove è custodita la Bicicletta/E-bike o agli oggetti/rastrelliere a cui è agganciata la Bicicletta/E-bike
 - ✗ Accessori e beni presenti sulla Bicicletta/E-bike



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei casi seguenti:

- ! Furto di Bicicletta/E-bike non munita di lucchetto omologato aventi le caratteristiche tecniche indicate nel contratto di Assicurazione o senza scasso o rottura del lucchetto omologato. In caso di Furto di E-bike, la garanzia non opera se l'assicurato non è in possesso della batteria e del computer di bordo se sono rimovibili;
- ! Furto di Bicicletta/E-bike custodita all'interno dell'abitazione o del box privato dell'assicurato o di un veicolo a motore senza che vi sia stato scasso delle relative misure di protezione e di chiusura operanti ed efficaci. In caso di Furto di E-bike, la garanzia non opera se l'assicurato non è in possesso della batteria e del computer di bordo se sono rimovibili.
- ! Furto su rimorchio, portapacchi, portabici se la Bicicletta/E-bike non è fissata e agganciata con lucchetto omologato aventi le caratteristiche indicate nel contratto di Assicurazione. In caso di furto di E-bike, la garanzia non opera se l'assicurato non è in possesso della batteria e del computer di bordo se sono rimovibili.
- ! Furto di Bicicletta/E-bike se l'assicurato non consegna alla Compagnia la fattura di acquisto del lucchetto omologato, aventi le caratteristiche tecniche indicate nel contratto di Assicurazione, e le relative chiavi.

Tutte le garanzie sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

! Furto di E-bike se l'assicurato non consegna alla Compagnia la batteria ed il computer di bordo se sono rimovibili.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. In caso di viaggio all'estero con la Tua Bicicletta/E-bike, la Compagnia manterrà operative le garanzie acquistate e indicate in Polizza anche nei Paesi in cui il viaggio ha luogo, con estensione territoriale valida per tutto il Mondo, sino a 60 gg. consecutivi successivi alla data di inizio del viaggio. La richiesta di estensione deve essere comunicata alla Compagnia o all'Intermediario almeno 15 gg. prima della data di inizio del viaggio a mezzo PEC o raccomandata A.R.



Che obblighi ho?

Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione prima dell'emissione della Polizza che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto.

In caso di rinnovo dell'assicurazione il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione entro la data di scadenza indicata in polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo.

L'assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in polizza.

Il tacito rinnovo è espressamente escluso qualora, in corso di validità annuale di assicurazione, la Bicicletta/E-bike raggiunga il 6° anno di Et . In tal caso, alla scadenza annuale indicata in Polizza, l'assicurazione cessa automaticamente di produrre effetti.

Se non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione.

La comunicazione di disdetta deve essere effettuata tramite [modulo online](#), almeno 30 gg. prima della scadenza indicata in polizza.

In caso di mancata disdetta o se la disdetta   comunicata con modalit  diverse od oltre il predetto termine, l'assicurazione si rinnover  per un altro anno.

In caso di variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo tacito dell'assicurazione, ricordati che puoi disdire entro 1 mese dal giorno in cui ti   stato comunicato l'aumento del premio o la variazione delle franchigie/scoperti o dei limiti di copertura. Il recesso avr  effetto 30 gg. dopo la data di invio della comunicazione di disdetta.

Assicurazione Danni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Prodotto: "BIKEPLATINUM"
Edizione Giugno 2024 (Ultima Edizione Disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 140 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 72. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 251 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 120%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 113 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 176%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo: <https://www.assurances.societegenerale.com/en/investor-journalist/our-publications/solvency/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Furto Totale: La Compagnia copre la perdita del possesso della Bicicletta/E-bike registrata secondo quanto riportato nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO


Non sono previste opzioni/personalizzazioni con riduzione del premio.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

E' possibile acquistare la seguente garanzia aggiuntiva:

- **Danni a parti Elettriche (garanzia valida unicamente per E-bike):** copre i seguenti danni:
 - danni accidentali alla batteria, al motore e al computer di bordo tali da impedire il funzionamento della E-bike e a condizione che siano stati causati da liquidi e ossidazione, fenomeni elettrici, cortocircuito, sovratensione;

	<ul style="list-style-type: none"> altri danni alla batteria, al motore e al computer di bordo tali da impedire il funzionamento della E-bike e a condizione che siano stati causati da rottura o malfunzionamento di componenti elettrici non più coperti dalla garanzia del produttore o del rivenditore autorizzato per decorso del termine di legge purchè la rottura e il malfunzionamento si sia verificato entro 36 mesi dalla data di scadenza della garanzia di legge. <p>Qualora i costi di riparazione siano inferiori al valore commerciale della batteria e/o del motore e/o del computer di bordo al momento del sinistro, la Compagnia indennizzerà i costi di riparazione, previa applicazione del degrado d'uso sul prezzo dei pezzi di ricambio in ragione degli anni di Vetustà della Bicicletta/E-bike al momento del sinistro.</p> <p>Qualora i costi di riparazione siano superiori o pari al valore commerciale della batteria e/o del motore e/o del computer di bordo al momento del sinistro, l'indennizzo verrà prestato mediante sostituzione con batteria e/o motore e/o computer di bordo nuovi, della stessa marca e modello o, se non più disponibili, di marca e modello equivalenti, previa applicazione dello scoperto sul Valore a Nuovo della Parte Elettrica Sostitutiva in ragione degli anni di Vetustà della Bicicletta/E-bike al momento del sinistro, con espressa esclusione del risarcimento per equivalente (ovvero in denaro).</p> <p>Il Contraente può optare per questa garanzia in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>In caso di sinistro, sono previsti i seguenti scoperti/franchigie che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Furto Totale: per ogni singolo sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti: <ul style="list-style-type: none"> Indennizzo per sostituzione valido solo per Biciclette/E-bike di età inferiore o uguale a 3 anni: verrà applicato uno scoperto sul Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato che varia dal 10% al 20% in ragione degli anni di vetustà della Bicicletta/E-bike rubata. Non sono previste compensazioni in denaro. Indennizzo per compensazione valido solo per Biciclette/E-bike di età superiore a 3 anni: verrà applicato uno scoperto del 10% calcolato sul valore commerciale del Mezzo Assicurato al momento del sinistro. Non è prevista la sostituzione del Mezzo Assicurato rubato con un altro mezzo nuovo o usato della medesima tipologia. ! Danni alle parti elettriche: per ogni singolo sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti: <ul style="list-style-type: none"> Indennizzo per riparazione: per ogni singolo sinistro, verrà applicato sul prezzo dei pezzi di ricambio il degrado d'uso che varia dal 10% al 20% in ragione degli anni di vetustà della E-bike al momento del sinistro; Indennizzo per Sostituzione: per ogni singolo sinistro, verrà applicato uno scoperto che varia dal 10% al 20% in ragione degli anni di vetustà della E-bike al momento del sinistro. Non sono previste compensazioni in denaro. <p>Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei seguenti casi:</p> <p>Furto Totale</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Biciclette/E-bike non dotate di uno dei seguenti lucchetti omologati: ABUS: Livello di sicurezza minimo 10/15; KRYPTONITE: Livello di sicurezza minimo 6/10; TRELOCK: Livello di sicurezza minimo 3; Decathlon: Livello di sicurezza 8/10; Seatylock Foldylock Compact; TREBIKES Bontrager Ultimate: Livello di sicurezza minimo 13; TREBIKES Bontrager Pro Livello di sicurezza minimo 10 ! Furto avvenuto con modalità diverse da quelle oggetto di garanzia ovvero, a titolo esemplificativo e non limitativo: furto senza scasso; furto con destrezza o agevolato con dolo o colpa grave dell'assicurato o di persona autorizzata dall'assicurato e delle persone delle quali egli deve rispondere a nome di legge; ! Inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati e mancato rispetto delle procedure di sicurezza indicate in Polizza e al Codice della Strada; ! Danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: danni da mancato godimento od uso, mancato guadagno, profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto della Bicicletta/E-bike; spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate alla Bicicletta/E-bike; spese di ritiro del Mezzo Sostitutivo presso il Rivenditore Autorizzato; ! Appropriazione indebita, come definito dall'art. 646 c.p.; ! Eventi diversi da quelli oggetto della garanzia. 	

Danni alle Parti Elettriche

- ! Danni a parti elettriche diverse dalla Batteria, Motore o Computer di bordo della E-bike
- ! Danni alla Batteria, Motore o Computer di bordo della E-bike derivanti da cause diverse da quelle indicate in copertura
- ! Danni o guasti alle parti elettriche causati da modifiche, sostituzioni o riparazioni effettuate non in conformità al manuale operativo o da fornitori non approvati dal produttore o dovuti a mancanza di manutenzione o conseguenti ad uso improprio
- ! Danni oggetto di campagne di richiamo del Produttore e/o del rivenditore autorizzato
- ! Danni alla batteria qualora il livello di funzionamento sia uguale o superiore al 50%
- ! Danni consistenti in ammaccature, graffi, scolorimenti
- ! Danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano normale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici
- ! Danni conseguenti a furto in caso di successivo ritrovamento della Bicicletta/E-bike
- ! Danni indiretti derivanti da perdita di utilizzo e/o da prestazioni scadenti ed altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto della Bicicletta/E-bike; spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate alla Bicicletta/E-bike; spese di ritiro della Parte Elettrica Sostitutiva presso il Rivenditore Autorizzato
- ! Danni derivanti da cause escluse dalla garanzia del produttore
- ! Inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati

Esclusioni comuni a tutte le garanzie:


- ! Sinistri causati od occorsi al di fuori dell'area di validità territoriale dell'assicurazione
- ! Sinistri causati od occorsi in caso di ciclismo a livello professionale, sport estremi (es. Freeride, Slopestyle, Downhill, ecc.)
- ! Consumo di alcool, droghe o altre sostanze intossicanti, sostanze psicotrope o sostanze sostitutive ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge
- ! Sinistri causati od occorsi in caso di ciclismo a livello professionale, partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti
- ! Utilizzo della Bicicletta/E-bike contro la volontà dell'assicurato
- ! Partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato
- ! Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'Assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali
- ! Particolari eventi naturali (uragani, terremoti) ed eventi sociali (guerre, invasioni)
- ! Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da energia nucleare o da radiazioni nucleari





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none">- L'assicurato e/o il contraente devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La comunicazione dell'avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite:<ul style="list-style-type: none">- Il form online- oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564.444- L'assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri. In caso di Furto Totale, l'assicurato deve sempre trasmettere copia della denuncia di Furto Totale presentata alle Autorità, copia della fattura comprovante l'acquisto del lucchetto omologato secondo le specifiche tecniche approvate e indicate nelle condizioni di assicurazione, nonché consegnare al perito incaricato le chiavi del lucchetto omologato e, in caso di Furto Totale di E-bike, la batteria e il computer di bordo se sono rimovibili.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia
	Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.

	<p>Prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà a prestare l'indennizzo alle condizioni e modalità indicate nelle condizioni di assicurazione entro 90 gg. dall'espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno l'erogazione dell'indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> – Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza, che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto. – In caso di rinnovo dell'Assicurazione il premio deve essere pagato in un'unica soluzione entro le ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in Polizza. – E' possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Rimborso	<p>In caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.</p> <p>In caso di recesso per variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo, è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.</p> <p>Nessun rimborso è previsto in caso di risoluzione anticipata del contratto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - L'assicurazione ha durata annuale con effetto a far data del giorno indicato in polizza e prevede il tacito rinnovo. - Il tacito rinnovo non si applica esclusivamente per le Biciclette/E-bike che, in corso di validità contrattuale, abbiano raggiunto il 6° anno di Età. In tal caso, alla scadenza annuale indicata in Polizza, l'assicurazione cessa automaticamente di produrre effetti.
Sospensione	<ul style="list-style-type: none"> - Se non si paga il premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo. - Non è prevista la possibilità per il contraente e/o l'assicurato di sospendere l'assicurazione

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di assicurazione conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Compagnia o all'Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC. La comunicazione si considererà validamente effettuata se spedita entro i 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione. Farà fede il timbro postale di spedizione apposto sulla busta. - Per evitare che l'assicurazione si rinnovi tacitamente alla scadenza annuale, devi far pervenire alla Compagnia o all'Intermediario la comunicazione scritta di recesso almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza a mezzo Raccomandata A.R. o PEC.
Risoluzione	<p>L'assicurazione cessa di produrre effetti prima della data di scadenza indicata in Polizza in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto della Bicicletta/E-bike, fermo restando il diritto all'indennizzo come previsto dalle condizioni di assicurazione - Vendita della Bicicletta/E-bike, se l'assicurazione non viene ceduta all'acquirente o non viene resa valida per altra nuova Bicicletta/E-bike del contraente

	- Perdita/Distruzione della Bicicletta/E-bike verificatasi in corso di validità dell'Assicurazione.
--	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo Bikeplatinum è rivolto ai proprietari di Biciclette/E-bike che desiderano una copertura assicurativa contro il Furto Totale che prevede la sostituzione del mezzo rubato con altro mezzo nuovo della medesima marca e modello entro 3 anni calcolati dalla data di primo acquisto del Mezzo Assicurato e l'indennizzo in denaro decorsi 3 anni calcolati dalla data di primo acquisto del Mezzo Assicurato, con l'ulteriore possibilità di personalizzare la copertura assicurativa, per le sole E-Bike, danni accidentali alle Parti Elettriche (Batteria, Motore e Computer di bordo) o non più coperti dalla garanzia del Produttore.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 24,50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it , - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente solo in caso di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro sino a 50.000€ (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

**Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto**

Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente:
Imposta sul Premio: garanzia Furto Totale 22,25%; garanzia Altri Danni ai Beni 21,25%

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

Glossario.....	3
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie.....	5
Art. 1.1 – E-bike o Biciclette Assicurabili	5
Art. 1.2 – E-bike o biciclette Non Assicurabili.....	5
Art. 1.3 – Modalità di conclusione dell’Assicurazione	5
Art. 1.4 –Garanzie disponibili.....	5
Art. 1.5 – Premio assicurativo.....	5
Art. 1.6 – Effetto e Durata dell’Assicurazione – Tacito Rinnovo	5
Art. 1.7 – Esclusione Tacito Rinnovo.....	6
Art. 1.8 – Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie – Scoperti – Limiti di Copertura	6
DOVE SONO ASSICURATO?	6
Art. 1.9 – Validità Territoriale delle garanzie assicurative	6
Art. 1.10 – Dichiarazioni del Contraente	6
Art. 1.11 – Aggravamento del Rischio	6
Art. 1.12 – Altre Assicurazioni	7
Art. 1.13 – Cessazione anticipata dell’Assicurazione	7
Art. 1.14 – Vendita del Mezzo Assicurato	7
Art. 1.15 – Richiesta Fraudolenta	7
Art. 1.16 – Obbligo di Salvataggio.....	7
Art. 1.17 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza.....	7
Art. 1.19 – Oneri Fiscali	8
Art. 1.20 – Rinvio alle norme di legge	8
Art. 1.21 – Modalità di reclamo	8
Art 1.22 – Sanzioni ed Embargo	8
Sezione 2 – Furto totale.....	8
Art. 2.1 – Oggetto della Garanzia Furto Totale.....	8
Art. 2.2 – Lucchetti omologati e approvati	9
Art. 2.3 – Modalità di prestazione dell’Indennizzo	9
Art. 2.3.1 - Furto di Mezzo Assicurato di Età inferiore o pari a 3 anni - Indennizzo per Sostituzione.....	9
Art. 2.3.2 – Furto di Mezzo Assicurato di Età superiore a 3 anni - Indennizzo per Compensazione in denaro	11
Art. 2.4 – Rischi Esclusi dalla Garanzia Furto Totale	11
Art. 2.5 – Esclusioni e Limitazioni	11

Sezione 3 – Garanzia Aggiuntiva	12
Sezione 3.1 – Garanzia Danni Parti Elettriche.....	12
Art. 3.1.1 - Oggetto della Garanzia Danni Parti Elettriche.....	13
Art. 3.1.2 – Indennizzo per Riparazioni – Degradato D’Uso.....	13
Art. 3.1.3 - Indennizzo per Sostituzione - Modalità di prestazione dell’Indennizzo.....	13
Art. 3.1.4 – Esclusioni e Limitazioni	14
Sezione 4 – Cosa fare in caso di Sinistro - Procedure di Indennizzo e di Risarcimento Danni	15
Sezione 4.1 – Procedura di Indennizzo Garanzia Furto	15
Art. 4.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Furto Totale	15
Art. 4.1.2 – Prestazione dell’Indennizzo per Sostituzione – Mezzo Assicurato sino a 3 anni di Età.....	16
Art. 4.1.3 - Prestazione dell’Indennizzo per Compensazione in denaro – Mezzo Assicurato con più di 3 anni di Età	16
Sezione 4.2 – Procedura Indennizzo Garanzia Danni Parti Elettriche	17
Art. 4.2.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro	17
Art. 4.2.2 - Prestazione dell’Indennizzo in caso di Riparazioni	17
Art. 4.2.3 – Prestazione dell’Indennizzo in caso di Sostituzione	17

Glossario

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

Abitazione (Dimora abituale): l'abitazione, incluse le relative Dipendenze, dove l'Assicurato vive e ha la propria residenza anagrafica.

Anno di Produzione: per ciascun modello di E-bike e Bicicletta è assegnato come riferimento iniziale il primo gennaio dell'anno di produzione come indicato da Infociclo.

Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, quali, a titolo esemplificativo: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico.

Aree Private: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo esemplificativo: cortili condominiali, cantieri recintati, ecc., ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.

Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili civili e militari.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero il proprietario del Mezzo Assicurato.

Assicurazione: il presente contratto di Assicurazione.

Batteria: Batteria Fissa e Batteria Rimovibile della E-bike.

Batteria Fissa: componente ricaricabile integrata nel telaio della E-bike dove viene immagazzinata l'energia elettrica necessaria ad alimentare il motore, e che può essere rimossa solo mediante l'utilizzo della chiave fornita dalla Casa Costruttrice quale dotazione di serie della E-bike.

Batteria Rimovibile: componente ricaricabile della E-bike dove viene immagazzinata l'energia elettrica necessaria ad alimentare il motore, e che è predisposto dalla Casa Costruttrice per essere agevolmente montata e smontata dalla E-bike senza l'ausilio di apposite chiavi e/o attrezzi (ad esempio, cacciaviti, brugole, ecc.).

Bicicletta: velocipede a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul velocipede.

Codice delle Assicurazioni Private: Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della Strada: Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Computer di bordo: Computer di bordo Fisso e Computer di bordo Rimovibile della E-bike

Computer di bordo Fisso: Unità di controllo integrato nel manubrio della E-bike, con la funzione di fornire informazioni sullo stato della Batteria, dell'uso del Motore e della E-bike stessa, che può essere rimosso solo con l'ausilio di appositi attrezzi (ad esempio, cacciaviti, brugole, ecc.) secondo le istruzioni fornite dalla Casa Costruttrice.

Computer di bordo Rimovibile: Unità di controllo esterno collocato sul manubrio della E-bike con la funzione di fornire informazioni sullo stato della Batteria, dell'uso del Motore e della E-bike stessa, e che è predisposto dalla Casa Costruttrice per essere agevolmente montato e smontato dalla E-bike senza

l'ausilio di appositi attrezzi (ad esempio, cacciaviti, brugole, ecc.).

Conclusione del Contratto: il Contratto si intende concluso nel momento in cui, a seguito della conclusione del processo di acquisto, la Compagnia emette la Polizza in conformità all'art. 1.3 della presente Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione. Il Contraente può essere solo una persona fisica, residente in Italia e di età non inferiore a 18 anni.

Degrado d'uso: percentuale di svalutazione applicata ai prezzi dei ricambi in proporzione al deprezzamento del valore del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro.

DIP Danni: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Dipendenze: locali adiacenti o pertinenti dell'Abitazione (quali cantine, soffitte, box, ecc.) ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dell'Abitazione di cui fanno parte.

E-bike: velocipede a due ruote con pedalata assistita, dotata di un Motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

E-bike o Bicicletta Usata: E-bike o Bicicletta che abbia più di 12 mesi dalla data di primo acquisto del veicolo come indicato nella fattura/scontrino fiscale di vendita rilasciato dal Rivenditore. In assenza di fattura/scontrino di vendita farà fede l'Anno di Produzione come indicato da Infociclo.

Franchigia: Parte del danno risarcibile, espressa in misura fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo.

Furto Totale: la sottrazione della cosa altrui assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (reato previsto dall'art. 624 Codice Penale).

Indennizzo: la prestazione dovuta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione.

Infociclo: database di e-bike e biciclette in cui sono inserite tutte le informazioni relative alle stesse (a titolo esemplificativo: valore del veicolo, anno di produzione).

Intermediario: l'intermediario dell'Assicurazione.

Legge: normativa vigente in materia.

Luogo Aperto al Pubblico: qualsiasi luogo che sia accessibile liberamente a una pluralità indistinta di individui (ad esempio, parchi, marciapiedi, parcheggi non custoditi, ecc.).

Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.

Mezzo Assicurato: E-bike o Bicicletta e i cui dati identificativi, Codice Telaio e Codice Batteria, sono riportati in Polizza.

Mezzo Sostitutivo: Bicicletta o E-bike della medesima tipologia del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale, nonché della stessa marca e modello o, ove non disponibili, di marca e modello equivalenti.

Motore: componente della E-bike, avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, che per mezzo di ingranaggi e una catena di trasmissione aumenta la propulsione umana necessaria per attivare lo stesso con la propulsione elettrica.

Parte Elettrica Sostitutiva: Batteria o Motore o Computer di bordo forniti in sostituzione dalla Garanzia Danni alle Parti Elettriche qualora la riparazione sia impossibile o i costi riparazione siano superiori al valore commerciale della parte elettrica danneggiata al momento del Sinistro. La Parte Elettrica Sostitutiva sarà della medesima marca e modello della Batteria o Motore o Computer di bordo E-bike o Bicicletta danneggiato o, ove non disponibili, di marca e modello equivalenti.

Polizza: il documento contrattuale che prova la stipula dell'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Residenza: il luogo di Dimora Abituale dell'Assicurato.

Responsabile del Trattamento Dati: l'Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it

Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia ai terzi danneggiati in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell'Assicurazione.

Rivenditore Autorizzato: rivenditore autorizzato dalla Compagnia ad effettuare la sostituzione del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale o le riparazioni e/o sostituzioni dei relativi

pezzi di ricambio originali oggetto della garanzia Danni alle Parti Elettriche.

Scasso: azione di forzamento, rimozione o rottura delle ordinarie misure di protezione dei locali (serramenti, serrature, finestre, cristalli) dell'Abitazione, incluse le Dipendenze, o del veicolo a motore, ove è riposto il Mezzo Assicurato, tale da compromettere irrimediabilmente il regolare funzionamento delle predette misure di protezione, in precedenza efficaci ed operanti.

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'Assicurato prima della Conclusione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24ORE S.r.l., C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).

Somma Assicurata: l'importo indicato in Polizza e nei limiti del quale la Compagnia si impegna a fornire la propria prestazione.

Strada: L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Titolare del Trattamento Dati: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.

Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato: Prezzo di listino di una E-bike/Bicicletta al momento dell'acquisto della Polizza come indicato da Infociclo.

Valore a Nuovo della Parte Elettrica Sostitutiva: Prezzo di listino applicato dal Produttore per l'acquisto della nuova Parte Elettrica Sostitutiva.

Valore Commerciale: Il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, come indicato da Infociclo.

Valore Commerciale della Batteria e/ del Motore e/o del Computer di Bordo: Valore della Batteria e/ del Motore e/o del Computer di Bordo al momento del Sinistro, determinato applicando al listino prezzi delle case produttrici il Degrado d'Uso.

Vetustà o Età: età del veicolo calcolata dalla data di primo acquisto del Mezzo Assicurato come indicato nella fattura/scontrino fiscale di vendita rilasciato dal Rivenditore. In assenza di fattura/scontrino di vendita farà fede l'Anno di Produzione come indicato da Infociclo.

Condizioni di assicurazione

Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie

PER COSA SONO ASSICURATO?

Per il furto della mia E-bike o bicicletta

Art. 1.1 – E-bike o Biciclette Assicurabili

L'Assicurazione può essere stipulata solo per E-bike o biciclette che rispettano i requisiti di assicurabilità indicati nel seguente articolo 1.2.

Art. 1.2 – E-bike o biciclette Non Assicurabili

I seguenti mezzi non possono essere assicurati:

- Mezzi diversi da E-bike o Biciclette a due ruote (es. riscio, tandem e monopattini, veicoli registrati al P.R.A. o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni Private, ecc.)
- E-bike o Biciclette il cui Valore a Nuovo sia superiore a 7.500,00€

- E-bike o Biciclette utilizzate per uso professionale (ad es. utilizzate dai venditori ambulanti, per le consegne a domicilio, ecc.), per noleggio, bike-sharing
- E-bike o Biciclette concesse in leasing
- E-bike o con Motore avente potenza nominale continua superiore a 250 W (pari a 0,25 KW)
- E-bike con alimentazione non soggetta a progressiva riduzione ed interruzione al raggiungimento dei 25 Km/h o in caso di interruzione della pedalata da parte del ciclista
- E-bike o Biciclette di Età superiore ai 6 anni

COME POSSO ACQUISTARE LA POLIZZA?

Online oppure presso i partner autorizzati

Art. 1.3 – Modalità di conclusione dell'Assicurazione

Per stipulare l'Assicurazione è necessario pagare il Premio indicato nel preventivo ed inviare gli eventuali documenti entro i termini richiesti.

A seguito del pagamento del premio e della verifica positiva di eventuali documenti, l'Assicurazione si conclude con l'emissione della Polizza che viene rilasciata a completamento della procedura di acquisto suindicata. In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di procedura di acquisto.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.4 – Garanzie disponibili

Al momento della stipula dell'Assicurazione, il Contraente può scegliere se stipulare l'Assicurazione solo per la garanzia Furto Totale o se scegliere in aggiunta la garanzia Danni alle Parti Elettriche.

Successivamente alla stipula dell'Assicurazione non è possibile modificare le garanzie scelte.

Art. 1.5 – Premio assicurativo

Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in vigore al momento della conclusione dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio può essere pagato mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

DA QUANDO SONO ASSICURATO?

Dalle 24.00 del giorno di pagamento

Art. 1.6 – Effetto e Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo

Le garanzie acquistate saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

L'Assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo qualora non venga data disdetta almeno 30 gg. Prima della data di scadenza indicata in Polizza.

La comunicazione di disdetta deve essere fatta tramite [modulo online](#) almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza.

In caso di disdetta dell'Assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in Polizza. In caso di mancata disdetta o in caso di comunicazione inviata con modalità diverse da quelle sopra indicate od oltre il predetto termine, l'Assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

In caso rinnovo dell'Assicurazione, se il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Art. 1.7 – Esclusione Tacito Rinnovo

Qualora, in corso di validità contrattuale, il Mezzo Assicurato raggiunga il 6° anno di Età, l'Assicurazione cesserà di produrre effetti alla data di scadenza annuale indicata in Polizza, con espressa esclusione di tacito rinnovo.

Art. 1.8 – Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie – Scoperti – Limiti di Copertura

In sede di rinnovo dell'Assicurazione, la Compagnia può dover modificare il premio assicurativo, le

franchigie/scoperti o i limiti di copertura. Se la variazione non risulta da una modifica delle aliquote fiscali, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 1 mese dal giorno in cui gli è stato comunicato l'aumento del premio, la nuova franchigia/scoperto o i nuovi limiti di copertura.

La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, da spedirsi alla Compagnia o all'Intermediario ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: B2C Innovation S.p.A. – C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it
- Compagnia: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it

Il recesso ha effetto 30 giorni dopo la data di invio della Raccomandata A.R. o della PEC a mezzo della quale l'Assicurato ha comunicato la volontà di recedere dall'Assicurazione.

Il rateo di premio che rimane dovuto per il periodo compreso tra la scadenza precedente e la data di efficacia del recesso viene calcolato sulla base della vecchia tariffa.

DOVE SONO ASSICURATO?

In tutto il mondo

Art. 1.9 – Validità Territoriale delle garanzie assicurative

L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

In caso di viaggio all'estero, la Compagnia si impegna a mantenere operanti le garanzie acquistate ed indicate in Polizza anche nei Paesi in cui il viaggio avrà luogo e con estensione territoriale valida in Tutto il Mondo, limitatamente a un periodo non superiore a 60 gg. Consecutivi e successivi alla data di inizio del viaggio. Per usufruire dell'estensione territoriale viaggio della copertura assicurativa, il Contraente deve comunicare alla Compagnia o all'Intermediario la data di inizio del viaggio

e i Paesi ove il Mezzo Assicurato circolerà con un preavviso non inferiore a 15 giorni rispetto alla data di inizio del viaggio. La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: B2C Innovation S.p.A. – C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it
- Compagnia: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it

QUALI ALTRE CONDIZIONI RISPETTA LA MIA POLIZZA?

Art. 1.10 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894. C.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. **Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione,** ferma restando la facoltà del

Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto versando la differenza sul maggior Premio dovuto.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest'ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, **il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente ha gito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 1.11 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio (a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione del Mezzo Assicurato; variazione di residenza del proprietario del Mezzo

Assicurato). La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. **Ai sensi dell'art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale per cui per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell'Assicurazione.**

Art. 1.12 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 1.13 – Cessazione anticipata dell'Assicurazione

L'Assicurazione cessa di produrre effetti prima della data di scadenza indicata in Polizza nei seguenti casi:

- Furto Totale del Mezzo Assicurato, fermo restando il diritto all'Indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione;
- Vendita del Mezzo Assicurato, se il Contraente si avvale della facoltà di chiedere la risoluzione dell'Assicurazione, come previsto dal successivo Art. 1.14), lettera a);
- Perdita/Distruzione del Mezzo Assicurato verificatasi in corso di validità dell'Assicurazione. Ai sensi dell'art. 1896 c.c., il Premio versato per l'annualità in corso al momento della cessazione del rischio rimarrà acquisito per intero dalla Compagnia.

Art. 1.14 – Vendita del Mezzo Assicurato

In caso di documentata vendita del Mezzo Assicurato, il Contraente o l'Assicurato possono chiedere in via alternativa:

- a) La risoluzione dell'Assicurazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita. **In caso di risoluzione dell'Assicurazione, il Premio versato per l'annualità in corso al momento della vendita del Mezzo Assicurato rimarrà acquisito per intero dalla Compagnia;**
- b) La sostituzione dell'Assicurazione per altra E-bike o Bicicletta di proprietà dell'Assicurato mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario, allegando la documentazione

Condizioni di assicurazione (Bikeplatinum)

Edizione Luglio 2024

comprovante la vendita della nuova E-Bike o Bicicletta da assicurare. **Qualora la sostituzione del Mezzo Assicurato comporti un maggior Premio, la copertura assicurativa sarà resa operativa sulla nuova E-bike o Bicicletta dalle ore 24.00 del giorno di ricezione del pagamento del conguaglio del maggior Premio dovuto per l'annualità in corso.** La Compagnia emetterà appendice di Polizza recante l'indicazione del nuovo Mezzo Assicurato. **Resta ferma la data di scadenza originaria dell'Assicurazione.**

c) La cessione dell'Assicurazione all'acquirente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario entro il **termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di vendita**, allegando la documentazione comprovante la vendita del Mezzo Assicurato e i dati dell'acquirente (cessionario).

Ai fini della presente clausola le comunicazioni alla Compagnia e all'intermediario potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: **B2C Innovation S.p.A. – C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it**

- Compagnia: **Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it**

Art. 1.15 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.16 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 1.17 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di contratto concluso a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all'Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: **B2C Innovation S.p.A. – C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it**

- Compagnia: **Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it**

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta; in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata alla casella PEC della Compagnia o dell'Intermediario. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non

Pag. 7 di 18

goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.

Art. 1.18 – Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.19 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.20 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di legge.

Art. 1.21 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano – Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 – 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle

disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Art 1.22 – Sanzioni ed Embargo

Le garanzie del presente contratto non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o indennizzo qualora l'indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e/o commerciali previsti da leggi o regolamenti di qualsiasi paese.

Sezione 2 – Furto totale

Art. 2.1 – Oggetto della Garanzia Furto Totale

Tutte le garanzie sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

alle condizioni indicate nella presente sezione, la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto Totale avvenuto:

All'interno dell'Abitazione, incluse le Dipendenze, dove è

L'Assicurazione copre, nei limiti della Somma Assicurata e Condizioni di assicurazione (Bikeplatinum)

Edizione Luglio 2024

Pag. 8 di 18

custodito il Mezzo Assicurato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto con Scasso, violando le misure di protezione e chiusura, operanti ed efficaci, dell'Abitazione o del box privato;

All'interno del veicolo a motore dove è custodito il Mezzo Assicurato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto con Scasso, violando le misure di protezione e chiusura, operanti ed efficaci, del veicolo a motore, e che le chiavi del veicolo a motore siano in possesso del proprietario del veicolo a motore o del relativo conducente;

in Luogo Aperto al Pubblico, a condizione che il Mezzo Assicurato sia agganciato ad un oggetto fisso e non amovibile o alle apposite rastrelliere attraverso un lucchetto omologato secondo le caratteristiche tecniche approvate e indicate in Polizza. Qualora il Mezzo Assicurato sia una E-bike con Batteria Rimovibile e Computer di bordo Rimovibile, detti componenti dovranno essere rimossi dal Mezzo Assicurato e dovranno essere in possesso dell'Assicurato.

Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) In caso di Furto Totale di Bicicletta: **il Mezzo Assicurato, al momento del Sinistro, deve essere chiuso con uno dei lucchetti omologati e approvati e le relative chiavi devono essere in possesso dell'Assicurato che deve consegnarle alla Società di Gestione dei Sinistri;**
- b) In caso di Furto Totale di E-bike: **il Mezzo Assicurato, al momento del Sinistro, deve essere chiuso con uno dei lucchetti omologati e approvati e la Batteria Rimovibile ed il Computer di Bordo Rimovibile non devono trovarsi a bordo del Mezzo Assicurato. Le chiavi del lucchetto, la Batteria Rimovibile ed il Computer di Bordo Rimovibile devono essere in possesso dell'Assicurato che deve consegnarli alla Società di Gestione dei Sinistri.**

Art. 2.2 – Lucchetti omologati e approvati

I lucchetti che garantiscono l'operatività della garanzia Furto Totale in caso di Sinistro, sono:

ABUS: Livello di sicurezza minimo 10/15; KRYPTONITE: Livello di sicurezza minimo 6/10; TRELOCK: Livello di sicurezza minimo 3; Decathlon: Livello di sicurezza minimo 8/10; Seatylock Foldylock Compact; TREBIKES Bontrager Ultimate: Livello di sicurezza minimo 13; TREBIKES Bontrager Pro Livello di sicurezza minimo 10.

Art. 2.3 – Modalità di prestazione dell'Indennizzo

Art. 2.3.1 - Furto di Mezzo Assicurato di Età inferiore o pari a 3 anni - Indennizzo per Sostituzione

In caso di Furto Totale di Mezzo Assicurato di Età inferiore o pari a 3 anni, l'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata mediante sostituzione del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale come di seguito specificato:

- **Sostituzione con altro mezzo nuovo della medesima tipologia e della stessa marca e modello, se ancora in produzione e disponibile presso la Casa Costruttrice;**
- **Sostituzione con altro mezzo nuovo della medesima tipologia di marca e modello equivalenti qualora:**

- **la marca e il modello del Mezzo Assicurato oggetto di Furto non sia più prodotto dalla Casa Costruttrice;**
- **i tempi di consegna da parte della Casa Costruttrice di un Mezzo Sostitutivo della stessa marca e modello del Mezzo Assicurato oggetto di Furto siano superiori al termine contrattualmente previsto per la prestazione dell'Indennizzo. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Assicurato di accettare i maggiori termini di consegna previsti dalla Casa Costruttrice.**

Il Mezzo Sostitutivo, come sopra individuato, verrà fornito esclusivamente dai Rivenditori Autorizzati indicati dalla Società di Gestione dei Sinistri previa applicazione sul Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato dei seguenti Scoperti in ragione degli anni di Vetustà del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro:

Anni di Vetustà	Scoperto Applicabile per Sinistro
Da 1 a 365 giorni	10%
Da 366 a 730 giorni	15%
Da 731 a 1095 giorni	20%

Lo Scoperto applicabile in caso di Sinistro è determinato in base alla Vetustà del Mezzo Assicurato calcolata dalla data di primo acquisto del Mezzo Assicurato indicato nella fattura/scontrino fiscale di vendita rilasciato dal Rivenditore, come da copia fornita dall'Assicurato in caso di Sinistro. In assenza di fattura/scontrino di vendita farà fede l'Anno di Produzione del Mezzo Assicurato come indicato da Infociclo.

Il Mezzo Sostitutivo verrà prestato unicamente con gli accessori e i dispositivi che costituiscono dotazione di serie, in quanto inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino praticato dalla Casa Costruttrice per i mezzi di marca e modello equivalenti al Mezzo Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rivolgersi esclusivamente ai Rivenditori Autorizzati indicati dalla Società di Gestione dei Sinistri per ottenere il Mezzo Sostitutivo oggetto di Indennizzo.

Il ritiro del Mezzo Sostitutivo potrà essere effettuato dall'Assicurato solo previa corresponsione dell'importo dello Scoperto a carico dell'Assicurato da versarsi alla Società di Gestione dei Sinistri.

Qualora l'Assicurato dichiarasse per iscritto di non essere in grado di versare l'importo dello Scoperto, l'Indennizzo verrà prestato mediante sostituzione del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale con altro mezzo della medesima tipologia ma di categoria e/o modello inferiore il cui valore sia pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale, dedotto il doppio dello Scoperto applicabile per Sinistro.

In caso di Furto Totale di Mezzo Assicurato di Età inferiore o pari a 3 anni, l'Indennizzo viene prestato dalla Compagnia unicamente mediante sostituzione alle condizioni indicate nel presente paragrafo, con espressa

esclusione di qualsivoglia compensazione in denaro. Pertanto, in tale caso, l'Assicurato non può richiedere che l'Indennizzo venga prestato mediante compensazione in denaro.

Come funziona l'indennizzo per sostituzione?

Esempio 1

Valore del Mezzo Assicurato: 1.000€

Anni di Vetustà: 1

Scoperto Applicabile: 10%

L'assicurato verserà 100€ e riceverà un mezzo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato rubato, di marca o modello uguale o equivalente ed il cui valore sia pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato (1.000 €).

Se il Mezzo Assicurato è una Bicicletta, in nessun caso la Bicicletta rubata potrà essere sostituita con una E-bike e, viceversa, se il Mezzo Assicurato è una E-Bike, in nessun caso la E-bike rubata potrà essere sostituita con una Bicicletta.

Esempio 2

Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato: 2.000€

Anni di Vetustà: 2

Scoperto Applicabile: 15%

L'assicurato verserà 300€ e riceverà un mezzo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato rubato, di marca o modello uguale o equivalente ed il cui valore sia pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato (2.000 €).

Se il Mezzo Assicurato è una Bicicletta, in nessun caso la Bicicletta rubata potrà essere sostituita con una E-bike e, viceversa, se il Mezzo Assicurato è una E-Bike, in nessun caso la E-bike rubata potrà essere sostituita con una Bicicletta.

Come funziona l'Indennizzo per Sostituzione in caso di mancato pagamento dello Scoperto?

Esempio 1

Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato: 1.000€

Anni di Vetustà: 1

Scoperto Applicabile: 10% = 100€

L'assicurato dichiara di non poter versare 100€ e riceverà un mezzo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato rubato ma di categoria e/o modello inferiore il cui valore a sia pari a 1.000€ - 200€=800€.

Se il Mezzo Assicurato è una Bicicletta, in nessun caso la Bicicletta rubata potrà essere sostituita con una E-bike e, viceversa, se il Mezzo Assicurato è una E-Bike, in nessun caso la E-bike rubata potrà essere sostituita con una Bicicletta.

Esempio 2

Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato: 2.000€

Anni di Vetustà: 2

Scoperto Applicabile: 15%=300€

L'assicurato dichiara di non poter versare 300€ e riceverà un mezzo nuovo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato rubato ma di categoria e/o modello inferiore il cui valore a sia pari a 2.000€ - 600€=1.400€

Se il Mezzo Assicurato è una Bicicletta, in nessun caso la Bicicletta rubata potrà essere sostituita con una E-bike e, viceversa, se il Mezzo Assicurato è una E-Bike, in nessun caso la E-bike rubata potrà essere sostituita con una Bicicletta.

Art. 2.3.2 – Furto di Mezzo Assicurato di Età superiore a 3 anni - Indennizzo per Compensazione in denaro

In caso di Furto Totale di Mezzo Assicurato di Età superiore a 3 anni, la Compagnia liquiderà all'Assicurato il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, previa applicazione di uno Scoperto del 10%.

In caso di Furto Totale di Mezzo Assicurato di Età superiore a 3 anni, l'Indennizzo viene prestato dalla

Compagnia unicamente mediante corresponsione di un importo di denaro alle condizioni indicate nel presente paragrafo, con espressa esclusione di qualsivoglia indennizzo per sostituzione. Pertanto, in tale caso, l'Assicurato non può richiedere che l'Indennizzo venga prestato mediante prestazione di un mezzo nuovo della medesima tipologia, marca o modello del Mezzo Assicurato, o equivalente o di categoria inferiore.

Come funziona l'Indennizzo per Compensazione?

Esempio:

Somma Assicurata: 1.000€

Anni di Vetustà: 4

Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro: 700€

Scoperto Applicabile: 10%

Importo liquidato: 630€ (700€ - 70€)

Esempio:

Somma Assicurata: 1.000€

Art. 2.4 – Rischi Esclusi dalla Garanzia Furto Totale

La garanzia Furto Totale non copre:

-il Furto Parziale, ovvero i danni subiti o arrecati dal Mezzo Assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto;

-la Rapina;

-Il tentativo di Furto Totale o tentativo di Furto Parziale o tentativo di Rapina;

-I danni causati nell'esecuzione o in conseguenza di Furto (Totale o Parziale) o Rapina - riusciti o tentati - ai

locali o al veicolo a Motore dove è custodito il Mezzo Assicurato o agli oggetti fissi e non amovibili a cui il Mezzo Assicurato è agganciato;

-Furto di accessori e beni presenti sul Mezzo Assicurato.

Art. 2.5 – Esclusioni e Limitazioni

La garanzia Furto Totale non copre in alcun caso i Sinistri ed il conseguente danno causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) Mezzo Assicurato non dotato di uno dei seguenti lucchetti omologati: ABUS: Livello di sicurezza minimo 10/15 KRYPTONITE: Livello di sicurezza minimo 6/10; TRELOCK Livello di sicurezza minimo 3; Decathlon: Livello di sicurezza minimo 8/10; Seatylock Foldylock Compact; TREBIKES Bontrager Ultimate: Livello di sicurezza minimo 13; TREBIKES Bontrager Pro Livello di sicurezza minimo 10
- b) Furto avvenuto con modalità diverse da quelle oggetto di garanzia ovvero, a titolo esemplificativo e non limitativo: furto senza Scasso; furto con destrezza o agevolato con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persona autorizzata dall'Assicurato e delle persone delle quali egli deve rispondere a nome di legge;
- c) Furto su rimorchio, portapacchi, portabici se il Mezzo Assicurato non è fissato e agganciato con uno dei lucchetti omologati indicati in contratto;
- d) Furto del Mezzo Assicurato se l'Assicurato non è in possesso e/o non consegna copia della fattura di acquisto di uno dei lucchetti omologati indicati in contratto e delle relative chiavi; nonché della Batteria Rimovibile e del Computer di bordo Rimovibile qualora il Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale sia una E-bike;
- e) Inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati e mancato rispetto delle procedure di sicurezza indicate in Polizza e al Codice della Strada;
- f) Sinistri causati od occorsi al di fuori dell'area di validità territoriale dell'Assicurazione;
- g) Sinistri causati od occorsi in caso di ciclismo a livello professionale, partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- h) Consumo di alcool, droghe o altre sostanze intossicanti, sostanze psicotrope o sostanze sostitutive ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;
- i) Danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: danni da mancato godimento od uso, mancato guadagno, profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi, ivi incluso il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo; spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato; spese di ritiro del Mezzo Sostitutivo presso il Rivenditore Autorizzato;
- j) Appropriazione indebita, come definito dall'art. 646 c.p.;
- k) Utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà dell'Assicurato;
- l) Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'Assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
- m) Partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- n) Scioperi sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali, atti vandalici;
- o) Trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d'acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
- p) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- q) Eventi diversi da quelli oggetto della garanzia.

Cosa fare in caso di Furto?

Es In caso di Furto, sporgi immediatamente denuncia alle Autorità, dai avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 gg. dal Furto e avvia la procedura di liquidazione indennizzo. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 4.1

Sezione 3 – Garanzia Aggiuntiva

Garanzia Opzionale - Valida unicamente se acquistate ed espressamente richiamata in Polizza

Tutte le garanzie sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

L'Assicurazione prevede una garanzia aggiuntiva, opzionabili a scelta del Contraente, in base al tipo di velocipede posseduto:

- Bicicletta: solo garanzia Furto Totale.
- E-Bike: garanzia Furto Totale e, se acquistata in sede di preventivo, la garanzia aggiuntiva Danni alle Parti Elettriche.

Sezione 3.1 – Garanzia Danni Parti Elettriche

Art. 3.1.1 - Oggetto della Garanzia Danni Parti Elettriche

L'Assicurazione, nei limiti e alle condizioni indicate nella presente sezione, copre:

A) Danni accidentali alla Batteria, al Motore e al Computer di bordo che siano tali da impedire il funzionamento del Mezzo Assicurato e a condizione che siano stati causati da:

- liquidi e ossidazione;
- fenomeni elettrici, cortocircuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche)

B) Danni alla Batteria, al Motore e al Computer di bordo che siano tali da impedire il funzionamento del Mezzo Assicurato e a condizione che siano stati causati da:

- da rottura o malfunzionamento di componenti elettrici non più coperti dalla garanzia del produttore o del rivenditore autorizzato per decorso del termine di legge purché la rottura o il malfunzionamento si sia verificato entro 36 mesi dalla data di scadenza della garanzia di legge.

Art. 3.1.2 – Indennizzo per Riparazioni – Degrado D'Uso

In caso di danni indennizzabili ai sensi della presente Sezione 3.1 e a condizione che i costi di riparazione **non siano superiori** al Valore Commerciale della Batteria e/o del Motore e/o del Computer di bordo del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, la Compagnia indennizzerà i costi di riparazione, **in base ai seguenti criteri:**

a) **per i pezzi di ricambio si farà riferimento al listino prezzi delle case produttrici. La Compagnia applicherà sul prezzo dei pezzi di ricambio il Degrado d'Uso in ragione degli anni di Vetustà del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro applicando le percentuali predeterminate (e non modificabili) indicate nella seguente tabella**

Anni di Vetustà	Scoperto Applicabile per Sinistro
Da 1 a 365 giorni	10%
Da 366 a 730 giorni	15%
Da 731 a 1095 giorni	20%

b) Per i tempi di riparazione, si farà riferimento al Prontuario dei tempi di riparazione della casa produttrice. In ogni caso, la Compagnia rimborserà il costo orario con il limite massimo delle tariffe praticate dai Rivenditori Autorizzati.

Come funziona il degrado d'uso?

Esempio:

Valore Commerciale Computer di Bordo alla data del Sinistro: 300,00€

Costo Riparazione: 150,00€ di cui: Prezzo del Pezzo di ricambio 100,00€ - Manodopera 50€

Anni di Vetustà del Mezzo Assicurato: 1

Degrado d'uso: 10% sul Prezzo del Pezzo di ricambio (100,00) €

Importo liquidato: 140,00€ = 90€ (100 – 10%) per degrado d'uso sul prezzo del pezzo di ricambio + 50€ per manodopera

Art. 3.1.3 - Indennizzo per Sostituzione - Modalità di prestazione dell'Indennizzo

In caso di danni indennizzabili ai sensi della presente Sezione 3.1 e a condizione che i costi di riparazione **siano uguali o superiori** al Valore Commerciale della Batteria e/o del Motore e/o del Computer di bordo del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, l'Indennizzo è prestato mediante **sostituzione della Batteria e/o Motore e/o Computer di bordo danneggiato con un'altra Batteria e/o Motore e/o Computer di bordo nuovi della stessa marca e modello o, se non più disponibile, di marca e modello equivalenti, che verranno forniti esclusivamente dai Rivenditori Autorizzati indicati dalla Società di Gestione dei Sinistri** previa applicazione sul Valore a Nuovo della Parte Elettrica Sostitutiva dei seguenti Scoperti in ragione degli anni di Vetustà del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro:

Anni di Vetustà	Scoperto Applicabile per Sinistro
Da 1 a 365 giorni	10%
Da 366 a 730 giorni	15%
Da 731 a 1095 giorni	20%

Lo Scoperto applicabile in caso di Sinistro è determinato in base alla Vetustà del Mezzo Assicurato determinata dalla data di primo acquisto del Mezzo Assicurato indicato nella fattura/scontrino fiscale di vendita rilasciato dal Rivenditore, come da copia fornita dall'Assicurato in caso di Sinistro. In assenza di fattura/scontrino di vendita farà fede l'Anno di Produzione del Mezzo Assicurato come indicato da Infociclo.

L'Assicurato si impegna a rivolgersi esclusivamente ai Rivenditori Autorizzati indicati dalla Società di Gestione dei Sinistri per ottenere la Parte Elettrica Sostitutiva oggetto di Indennizzo.

Il ritiro della Parte Elettrica Sostitutiva oggetto di Indennizzo potrà essere effettuato dall'Assicurato solo previa corresponsione dell'importo dello Scoperto a carico dell'Assicurato da versarsi alla Società di Gestione dei Sinistri.

Qualora l'Assicurato dichiarasse per iscritto di non essere in grado di versare l'importo dello Scoperto, l'Indennizzo verrà prestato mediante sostituzione della Parte Elettrica danneggiata con altra parte elettrica nuova ma di categoria e/o modello inferiore il cui prezzo di acquisto sia pari al prezzo di listino indicato dal Produttore, dedotto il doppio dello Scoperto applicabile per Sinistro, della parte danneggiata.

Quando la riparazione è impossibile o economicamente ingiustificata ai sensi del presente articolo (Art. 3.1.3), l'Indennizzo viene prestato dalla Compagnia unicamente mediante sostituzione della Batteria e/o del Motore e/o del Computer di Bordo danneggiato con uno nuovo, secondo quanto sopra definito. Pertanto, in tale caso, l'Assicurato non può richiedere che l'Indennizzo venga prestato in denaro.

Come funziona lo scoperto?

Esempio 1

Parte Danneggiata: Batteria

Prezzo di listino Produttore della Batteria Sostitutiva : 500€

Anni di Vetustà del Mezzo Assicurato: 1

Scoperto Applicabile: 10%

L'assicurato verserà 50€ e riceverà la Batteria sostitutiva nuova di marca e modello equivalente alla Batteria danneggiata.

Esempio 2

Parte Danneggiata: Motore

Prezzo di listino Produttore del Motore Sostitutivo: 400€

Anni di Vetustà del Mezzo Assicurato: 2

Scoperto Applicabile: 15%

L'assicurato verserà 60€ e riceverà il Motore sostitutivo nuovo di marca e modello equivalente al Motore danneggiato.

Come funziona l'Indennizzo per Sostituzione in caso di mancato pagamento dello Scoperto?

Esempio 1

Parte Danneggiata: Batteria

Prezzo di listino Produttore della Batteria danneggiata: 500€

Anni di Vetustà del Mezzo Assicurato: 1

Scoperto Applicabile: 10% = 50€

L'assicurato dichiara di non poter versare 50€ e riceverà una Batteria nuova ma di categoria e/o modello inferiore il cui prezzo di listino indicato dal Produttore sia pari a 500€ - 100€=400€.

Esempio 2

Parte Danneggiata: Motore

Prezzo di listino Produttore del Motore danneggiato: 400€

Anni di Vetustà del Mezzo Assicurato: 2

Scoperto Applicabile: 15%=60€

Art. 3.1.4 – Esclusioni e Limitazioni

La garanzia Danni Parti Elettriche non copre in alcun caso i Sinistri ed il conseguente danno causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) anni a parti elettriche diverse dalla Batteria, Motore o Computer di bordo del Mezzo Assicurato;
- b) Danni alla Batteria, al Motore e al Computer di bordo derivanti da cause diverse da quelle espressamente indicate in copertura;

- c) Danni dovuti o derivanti da sostituzioni, riparazioni o modifiche effettuate non in conformità al manuale operativo o da rivenditori non autorizzati dal produttore;
- d) Danni dovuti o derivanti da mancanza di manutenzione o conseguenti ad uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o delle

avvertenze del Produttore e/o del rivenditore autorizzato;

- e) Danni oggetto di campagne di richiamo del Produttore e/o del rivenditore autorizzato;
- f) Danni alla Batteria qualora il livello di funzionamento sia uguale o superiore al 50%;
- g) Danni alle parti esterne che non ne pregiudicano il funzionamento quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: ammaccature, rigature, graffi, scalfitture e scolorimenti;
- h) Danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano normale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- i) Danni conseguenti a Furto in caso di successivo ritrovamento del Mezzo Assicurato;
- j) Danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: derivanti da perdita di utilizzo e/o da prestazioni scadenti e/o altri eventuali pregiudizi; danni da mancato godimento od uso, mancato guadagno, profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi, ivi incluso il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo; spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato; spese di ritiro della Parte Elettrica Sostitutiva presso il Rivenditore Autorizzato;
- k) Danni derivanti da cause escluse dalla garanzia del produttore;
- l) Inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
- m) Sinistri causati od occorsi al di fuori dell'area di validità territoriale dell'Assicurazione;
- n) Sinistri causati od occorsi in caso di ciclismo a livello

professionale, partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;

- o) Consumo di alcool, droghe o altre sostanze intossicanti, sostanze psicotrope o sostanze sostitutive ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;
- p) Utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà dell'Assicurato;
- q) Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'Assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
- r) Partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- s) Scioperi sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali, atti vandalici;
- t) Trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d'acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
- u) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti

Sezione 4 – Cosa fare in caso di Sinistro - Procedure di Indennizzo e di Risarcimento Danni

Ricordati sempre che:

- Devi **comunicare il sinistro entro 10 giorni** alla Società di Gestione dei Sinistri tramite il [form online](#) oppure tramite PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it
- Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro oppure chiama il **+39 02 20564.444**

Sezione 4.1 – Procedura di Indennizzo Garanzia Furto

Art. 4.1.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Furto Totale

In caso di Furto Totale, l'Assicurato deve presentare formale denuncia alle Autorità competenti entro 36 ore dalla data del Furto o dalla data in cui ha scoperto il Furto.

Entro 10 giorni da quello in cui il Furto si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c, l'Assicurato deve darne comunicazione alla

Società di Gestione dei Sinistri. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'Assicurato, la Compagnia avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri compilando il [form online](#) oppure tramite PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it.

Non saranno ritenute idonee le denunce di Sinistro inviate a mezzo e-mail o a mezzo raccomandata, in quanto sono strumenti che non assicurano la data certa della denuncia.

Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro.

La denuncia di Sinistro deve contenere: l'indicazione del luogo, giorno e ora del Sinistro; la descrizione della dinamica e le cause del Sinistro; l'originale o la copia autentica della formale denuncia di Furto del Mezzo Assicurato presentata alle Competenti Autorità. Qualora l'evento si verifichi all'estero durante il viaggio autorizzato dalla Compagnia la denuncia formale deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana.

Per la garanzia Furto Totale, alla denuncia deve comunque far seguito:

- a) in caso di Furto Totale di Bicicletta: la consegna delle chiavi del lucchetto omologato presente sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro;
- b) in caso di Furto Totale E-Bike: la consegna delle chiavi del lucchetto omologato presente sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, la Batteria Rimovibile, i cui dati identificativi sono indicati in Polizza, e il Computer di bordo Rimovibile;
- c) la seguente documentazione:
 - Copia della comunicazione del Furto alla Società di Gestione dei Sinistri;
 - Copia della documentazione contrattuale dell'Assicurazione;
 - Copia della Fattura di acquisto del lucchetto omologato secondo le specifiche tecniche approvate e indicate nella Sezione 2;
 - Mandato a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del Mezzo Assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
 - Autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

La consegna dei beni e della documentazione sopra indicata è necessaria ai fini della verifica del diritto alla prestazione assicurativa oltre che dell'esatta quantificazione e prestazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, la Compagnia non potrà procedere alla prestazione dell'Indennizzo. Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l'Assicurato dovrà evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all'integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

Art. 4.1.2 – Prestazione dell'Indennizzo per Sostituzione – Mezzo Assicurato sino a 3 anni di Et 

La Società di Gestione dei Sinistri a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provveder  a verificare l'operativit  della garanzia e a valutare il danno.

La Compagnia, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provveder  a:

- a) ricercare sul mercato un mezzo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato e della stessa marca e modello o di marca e modello equivalenti. **Eventuali optional e/o accessori non facenti parte delle dotazioni di serie del Mezzo Assicurato rubato non sono oggetto di Indennizzo;**
- b) determinare lo Scoperto a carico dell'Assicurato in ragione degli anni di Vetust  del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, applicando sul Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato le percentuali predeterminate (e non modificabili) indicate nella tabella di cui all'art. 2.3.1, come di seguito riportata:

Anni di Vetust�	Scoperto Applicabile per Sinistro
Da 1 a 365 giorni	10%
Da 366 a 730 giorni	15%
Da 731 a 1095 giorni	20%

- c) mettere a disposizione dell'Assicurato il Mezzo Sostitutivo presso il Rivenditore autorizzato pi  vicino al luogo di residenza dell'Assicurato ove sar  possibile procedere al relativo ritiro;
- d) comunicare all'Assicurato l'importo dello Scoperto a suo carico ed il nominativo e l'indirizzo del Rivenditore autorizzato pi  vicino al luogo di residenza dell'Assicurato ove sar  possibile procedere al ritiro del Mezzo Sostitutivo.

Il ritiro del Mezzo Sostitutivo potr  essere effettuato dall'Assicurato solo previa corresponsione dell'importo dello Scoperto a carico dell'Assicurato da versarsi alla Societ  di Gestione dei Sinistri.

Qualora l'Assicurato dichiarasse per iscritto di non essere in grado di versare l'importo dello Scoperto, l'Indennizzo verr  prestato mediante sostituzione del Mezzo Assicurato con altro mezzo della medesima tipologia ma di categoria e/o modello inferiore il cui valore a sia pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale, dedotto il doppio dello Scoperto applicabile per Sinistro.

La Compagnia provveder  alla prestazione dell'Indennizzo mediante messa a disposizione del Mezzo Sostitutivo presso il Rivenditore autorizzato entro **90 (novanta) giorni** dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta dalla Societ  di Gestione dei Sinistri. In caso di accertamento giudiziale del danno la prestazione dell'Indennizzo rester  sospesa sino alla data di esecutivit  della sentenza.

Art. 4.1.3 - Prestazione dell'Indennizzo per Compensazione in denaro – Mezzo Assicurato con pi  di 3 anni di Et 

La Societ  di Gestione dei Sinistri a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provveder  a verificare l'operativit  della garanzia e a valutare il danno.

La Compagnia, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provvederà a liquidare all'Assicurato **un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro**, previa applicazione di uno Scoperto del 10%.

La Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro **90 (novanta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri**. In caso di accertamento giudiziale del danno la prestazione dell'Indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 4.1.4 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale

Sezione 4.2 – Procedura Indennizzo Garanzia Danni Parti Elettriche

Art. 4.2.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.** In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'Assicurato, la Compagnia avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri compilando il [form online](#).

Non saranno ritenute idonee le denunce di Sinistro pervenute tramite mezzi diversi dal form online.

Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro

La denuncia deve contenere: l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento; nonché ogni elemento, fattura o documento idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto all'Indennizzo.

Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l'Assicurato dovrà evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all'integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

Art. 4.2.2 - Prestazione dell'Indennizzo in caso di Riparazioni

La Società di Gestione dei Sinistri a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno. La Compagnia, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provvederà ad indennizzare i costi di riparazione nei limiti del valore delle parti elettriche danneggiate, **previa deduzione del Degrado d'Uso sul prezzo dei pezzi di ricambio in ragione degli anni di Vetustà del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro applicando le percentuali predeterminate (e non modificabili)**

L'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri del ritrovamento del Mezzo Assicurato oggetto di Furto Totale.

Se il Mezzo Assicurato viene ritrovato prima della prestazione dell'Indennizzo da parte della Compagnia, l'Assicurato ha facoltà di ritenere il Mezzo Assicurato con conseguente rinuncia all'Indennizzo.

Se il Mezzo Assicurato viene ritrovato dopo la prestazione dell'Indennizzo da parte della Compagnia, l'Assicurato dovrà trasferire alla Compagnia la proprietà del Mezzo Assicurato mediante mandato a vendere.

indicate nella tabella di cui all'art. 3.1.2, come di seguito riportata:

Anni di Vetustà	Percentuale Degrado d'uso per Sinistro
Da 1 a 365 giorni	10%
Da 366 a 730 giorni	15%
Da 731 a 1095 giorni	20%

A seguito della ricezione della documentazione e verificata l'operatività della garanzia, la titolarità dell'interesse assicurato e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno la prestazione dell'Indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 4.2.3 – Prestazione dell'Indennizzo in caso di Sostituzione

La Società di Gestione dei Sinistri a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno. La Compagnia, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provvederà a:

- ricercare sul mercato una Batteria e/o del Motore e/o del Computer di bordo della stessa marca e modello o, se non più disponibile, di marca e modello equivalenti;
- determinare lo Scoperto **sul Valore a Nuovo della Parte Elettrica Sostitutiva** a carico dell'Assicurato **in ragione degli anni di Vetustà del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro applicando le percentuali predeterminate (e non modificabili) indicate nella tabella di cui all'art. 3.1.3, come di seguito riportata:**
- mettere a disposizione dell'Assicurato la Parte Elettrica Sostitutiva presso il Rivenditore autorizzato più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato ove sarà possibile procedere alla sostituzione della Parte Elettrica danneggiata;
- comunicare all'Assicurato l'importo dello Scoperto a suo carico ed il nominativo e indirizzo del Rivenditore

autorizzato più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato ove sarà possibile procedere al ritiro della Parte Elettrica Sostitutiva.

Il ritiro della Parte Elettrica Sostitutiva potrà essere effettuato dall'Assicurato solo previa corresponsione dell'importo della Scoperto a carico dell'Assicurato da versarsi alla Società di Gestione dei Sinistri.

Qualora l'Assicurato dichiarasse per iscritto di non essere in grado di versare l'importo dello Scoperto, l'Indennizzo verrà prestato mediante sostituzione della Parte Elettrica danneggiata con altra parte elettrica nuova ma di categoria e/o modello inferiore il cui prezzo di acquisto sia pari al prezzo di listino indicato dal Produttore, dedotto il doppio dello Scoperto applicabile per Sinistro, per una Batteria e/o Motore e/o Computer di bordo nuovo della medesima marca e modello di quello danneggiato.

La Compagnia provvederà alla prestazione dell'Indennizzo mediante messa a disposizione del Mezzo Sostitutivo presso il Rivenditore autorizzato **entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri. In caso di accertamento giudiziale del danno la prestazione dell'Indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del reg. ue 2016/679 (di seguito denominata “normativa privacy”), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati “sensibili”), acquisiti direttamente dall’interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati: il trattamento:

a) è diretto all’espletamento da parte della *compagnia* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell’interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, antiterrorismo, nonché gestione, valutazione del rischio e controllo interno, e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;

b) è diretto all’espletamento da parte della *compagnia* - per il tramite della *società di gestione dei sinistri* - delle finalità di gestione e liquidazione dei *sinistri* attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui la *compagnia* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) è diretto all’espletamento da parte dell’*intermediario* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *compagnia*.

2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento:

a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;

b) è effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dell’*intermediario* e della *società di gestione dei sinistri*, ciascuno nell’ambito della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;

3. Conferimento dei dati:

ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, casellario centrale infortuni);

b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:

comporta l’impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

5. Comunicazioni dei dati:

alcuni dati personali dell’interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione

ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ania), ivass, ministero dello sviluppo economico, consap, uci, commissione di vigilanza sui fondi pensione, ministero della salute, ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, ufficio italiano cambi, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. tali soggetti tratteranno i dati dell’interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.

6. Diffusione dei dati:

i dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all’estero:

i dati personali dell’interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell’unione europea e in paesi terzi rispetto all’unione europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del capo v reg. ue 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del reg. ue 679/2016.

8. Diritti dell’interessato:

gli artt. dal 15 al 21 del reg. ue 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l’elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all’art. 5, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l’indicazione del luogo ove sono disponibili;

b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;

e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del reg. ue 2016/679, è possibile scrivere una comunicazione al titolare del trattamento dati e/o al responsabile della protezione dati (rpd): dpo@societegenerale-insurance.it. e’ inoltre possibile proporre reclamo all’autorità di controllo con riferimento allo stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo, ove si è verificata la presunta violazione.